



Determinazione nr. 268 del 02 maggio 2025

OGGETTO: Concessione del congedo per gravi motivi familiari al dipendente ...OMISSIS..., a tempo indeterminato.

L'anno 2025, addì 02 del mese di maggio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

vista l'istanza del 08.04.2025 in atti prot. n. 0029314 del 17.04.2025, con la quale ...OMISSIS..., a tempo indeterminato, ha chiesto la concessione di congedo per gravi motivi familiari per il periodo dal 05.05.2025 al 20.07.2025, ai sensi dell'art. 42 – comma 5 – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, per assistenza a ...OMISSIS...;

richiamato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2000 n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8.03.2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari" il cui testo si intende integralmente richiamato;

richiamato l'art. 42 comma 5 – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., che testualmente recita: "5. *Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.*

visto l'art. 42 – comma 5 bis – del suddetto decreto, che testualmente recita: 5-bis. " *Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.*

richiamata la circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 06.12.2010 la quale specifica dettagliatamente che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa al pari di quanto disposto dalla Circolare INPS n. 32 del 06.03.2012;

visto il verbale del 30.06.2020 rilasciato dalla Commissione medica per l'accertamento dell'handicap territorialmente competente, confermato con giudizio definitivo dell'INPS di ...OMISSIS... del 07.07.2020, non recante programma di revisione, dal quale si rileva la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, relative a ...OMISSIS...;

dato atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il dipendente in parola ha dichiarato, di ...OMISSIS...;

visto che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, comma 2 Legge 8 marzo 2000, n. 53 e che con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile;

visto il parere favorevole espresso dal Dirigente ...OMISSIS...;

di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è finanziata mediante il budget per la spesa del personale assegnato alla ASST Lariana da Regione Lombardia con il Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza del 18 dicembre 2024, n. 20032 ed è ricompresa nel Bilancio d'esercizio anno 2025 e seguenti;

preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento Direttore della S.C. Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto di autorizzare il congedo richiesto, ravvisando nella situazione rappresentata, la presenza di validi motivi per consentire al dipendente di assentarsi dal servizio al titolo richiesto per il periodo richiesto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di concedere a ...OMISSIS..., il congedo per gravi motivi familiari, ai sensi dell'art. 42 – commi 5 e 5 bis – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, per assistenza a ...OMISSIS... per il periodo dal 05.05.2025 al 20.07.2025;
2. di dare atto che durante il periodo di congedo, la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite stabilito per legge e che tale periodo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
3. di dare atto che il periodo di congedo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, comma 2 Legge 8 marzo 2000, n. 53 e con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile;
4. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è finanziata mediante il budget per la spesa del personale assegnato alla ASST Lariana da Regione Lombardia con il Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza del 18 dicembre 2024, n. 20032 ed è ricompresa nel Bilancio d'esercizio anno 2025 e seguenti;
5. di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento Direttore della S.C. Gestione Sviluppo e Formazione Risorse Umane circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblico all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.

7. di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo, il nominativo del dipendente medesimo.
-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Eva Colombo

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Eva Colombo
Referente per l'istruttoria della pratica: dott.ssa Mara Ripamonti